

Citta' di Monopoli
REGOLAMENTO DEHORS

Art.1 Oggetto e finalità

1. Il Comune di Monopoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.41 della Costituzione, tutela l'iniziativa economico-privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, facendo sì che l'uso degli spazi pubblici sia concesso nel rispetto del preminente interesse pubblico.
2. Il presente Regolamento è uno strumento che si integra nel processo di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano, attraverso il quale si intende anche valorizzare e promuovere la vocazione turistica della città, in una alle attività destinate alla somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, creando aree vitali in cui il commercio deve rappresentare un elemento di qualità e concorrere a definire l'immagine della città. L'obiettivo è garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico mediante la collocazione di elementi di arredo armonizzati con il contesto urbano ed extraurbano di riferimento, rispettandone le caratteristiche architettoniche, paesaggistiche ed ambientali.
3. Qualora il Comune di Monopoli, in funzione di salvaguardia dei valori storico-architettonici o di promozione turistica e commerciale, approvi i Progetti Integrati d'Ambito di cui al successivo art. 5, le disposizioni specifiche in essi contenute integrano le norme di carattere tecnico contenute nel presente regolamento.
4. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'occupazione del suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per strutture a servizio di pubblici esercizi, denominate a titolo esemplificativo ma non esaustivo "Dehors", si intendono l'insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico o privato che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, per il ristoro all'aperto, annesse ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per spazio privato si intende uno spazio di cui l'esercente abbia la disponibilità; se condominiale, l'uso resta subordinato alla relativa autorizzazione del condominio e/o privato proprietario.
3. Tali strutture devono essere smontabili e facilmente rimovibili e non devono prevedere infissione al suolo, in quanto dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee. Laddove non altrimenti possibile, le strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedano escavazioni o manomissioni permanenti, sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Contestualmente alla rimozione delle strutture l'esercente dovrà provvedere a propria cura e spese al perfetto ripristino dell'area interessata.
4. I Dehors, dal punto di vista temporale, si distinguono in:

- a) **Dehors stagionali e/o temporanei** se richiesti e concessi per un periodo complessivo inferiore ad un anno solare, per un massimo di 360 giorni, e comunque nel periodo compreso tra il 5 gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno;
- b) **Dehors continuativo e/o permanente** se richiesti e concessi per un periodo complessivo non superiore a nove anni partendo dal giorno del rilascio del titolo concessorio in esso intendendosi inclusa l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 3 Composizione

- 1. Gli elementi dei "Dehors" di cui al precedente art.2 sono classificati così come di seguito indicato:
 - a. **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche, contenitori per la raccolta differenziata;
 - b. **Elementi complementari di copertura e riparo:** ombrelloni, gazebo, coperture a doppia capottina, copertura a vela etc.
 - c. **Elementi accessori:** elementi di delimitazione(fioriere, separè in grigliato di legno, paletti metallici amovibili con corda di delimitazione) pedane, stufe di irraggiamento e/o corpi riscaldanti;
 - d. **Elementi ed attrezzature** per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria
- 2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo due metri e di cestini per la raccolta anche differenziata dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare; non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

Art. 4 Localizzazione

- 1. Le strutture precarie, cosiddette "Dehors", potranno essere installate in aree pubbliche o private, all'interno del centro abitato o territorio aperto, a servizio delle attività commerciali di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari e nel rispetto dell'allegato "A" alla deliberazione della G.R. Puglia 4 luglio 2007, n.1077, come modificata dalle successive deliberazioni 4 agosto 2009, n.1497 e 9 maggio 2012, n.891, fatta salva la facoltà della ASL/SIAN di valutare caso per caso singole e specifiche situazioni.
- 2. Le aree occupate, nel caso in cui impediscano la libera visuale, non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni di cui all'art.18, comma 2, del Codice della Strada, salvo diverso avviso del Comando di Polizia Municipale. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi ovvero, in assenza di questi, degli spazi prospicienti l'esercizio, ivi compresa la pubblica via, a condizione che

sia garantito uno spazio adeguato per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, come di seguito meglio specificato.

3. In particolar modo, vanno osservati i seguenti criteri:
- a) non è consentito installare dehors, o parti di essi, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade soggette a transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in area pedonalizzata o che il traffico sia stato interdetto nelle ore in cui si esplica l'attività;
 - b) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, etc.), in modo tale da limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
 - c) le strutture dei dehors devono essere collocate e realizzate per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici; qualunque danno per incidente a persone o cose sarà a totale responsabilità e carico dell'intestatario dell'autorizzazione/concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità verso terzi, sia civile che penale;
 - d) è consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione luminosa e non, dell'ingombro della carreggiata e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada, nonché degli artt. dal 29 al 43 del suo Regolamento di esecuzione;
 - e) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;
 - f) non è consentito installare dehors, o parti di essi, su aree pubbliche costituite esclusivamente da prati e/o aiuole;
 - g) è consentita l'installazione dei dehors su zone adibite alla sosta dei veicoli, libera o a pagamento, e se a pagamento in misura non superiore al 50% dell'area di parcheggio; ove l'occupazione interessi aree di sosta a pagamento, va conteggiato il periodo sottratto alla sosta a pagamento e la tassa per l'occupazione temporanea o permanente (in concessione) da pagare, sarà integrata dell'importo corrispondente al mancato introito delle somme previste come incasso per il Comune;
 - h) non è consentito installare dehors a meno di mt. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non sia di ostacolo alle visuale di sicurezza per i veicoli (art. 20 del codice della Strada);
 - i) è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, purchè sia lasciato libero per i flussi pedonali uno spazio di norma non inferiore a mt. 1,50; in deroga, quando sussistano particolari esigenze o caratteristiche geometriche o architettoniche della strada o del marciapiedi, è possibile lasciare uno

spazio ridotto, purchè non inferiore a mt. 1,00, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n.236/89, onde consentire la circolazione di persone con limitata o impedita capacità motoria; per strutture adiacenti all'attività commerciale, i suddetti spazi pedonali potranno essere realizzati dall'interessato, con pedane removibili in legno installate lungo il perimetro esterno della struttura, nel rispetto delle norme stradali;

- j) è sempre consentita l'installazione di dehors anche in attacco alle pareti esterne del locale, purchè sul contrapposto lato libero del dehors sia garantito un passaggio pedonale di larghezza non inferiore a mt. 1,00, in ossequio alle disposizioni del già citato D.M. 236/89; se previsto e necessario il transito veicolare, saranno invece garantiti, in aggiunta ai precedenti, i relativi e necessari spazi;
- k) qualora il fronte del pubblico esercizio abbia una lunghezza limitata, la collocazione dei tavolini può essere prolungata negli spazi fronteggianti gli esercizi adiacenti o accessi di altre proprietà, salvo il nulla osta della ASL e dei titolari dei medesimi esercizi o accessi privati nei limiti di superficie del suolo pubblico autorizzato;
- l) i dehors sono ammissibili anche in adiacenza a chioschi esistenti, purchè a distanza da questi non inferiore a mt. 2,00 ed in una posizione tale da non limitarne l'esercizio; è consentita una distanza inferiore, a condizione che essa sia formalmente concordata con l'esercizio del chiosco e sia garantito il transito pedonale ed il rispetto delle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione;
- m) qualora il dehors sia da installare in adiacenza ad immobili e/o siti interessati da vincoli monumentali, l'autorizzazione e/o concessione resta subordinata all'acquisizione dall'Ufficio competente, a cura del richiedente, dei pareri, se e come previsti dal Dlgs. n.42/04; lo stesso deve essere preventivamente allegato all'istanza;
- n) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, fatte salve le deroghe previste dalla legge n.13/89 e s.m.i.;
- o) i Dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato, o per qualsiasi motivo sia ritenuto preminente l'interesse pubblico da tutelare per la fruibilità dell'area pubblica; per la rimozione anticipata dei Dehors già autorizzati non potrà essere richiesto alcun indennizzo alla Pubblica Amministrazione;
- p) I dehors non possono disporre di allacciamenti a acqua, fogna e gas indipendenti.

Art.5 Progetti integrati d'Ambito

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di commercianti e artigiani e di categoria maggiormente rappresentative, delegazioni locali, di seguito definite "Associazioni", può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo;
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente, approva progetti integrati d'ambito predisposti dalla Ripartizione Urbanistica;
3. L'Assessorato competente promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle "Associazioni"
4. Le "Associazioni" regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono direttamente presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors alla Ripartizione Urbanistica per la valutazione tecnica da effettuarsi in collaborazione con i settori competenti.
5. Nel caso di progetti integrati d'ambito proposti dalle "Associazioni", potranno essere previste riduzioni di tributi per gli esercizi commerciali aderenti al progetto.
6. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni a partire dalla data di approvazione del progetto e presentare istanza di rilascio di autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors secondo quanto stabilito dall'art.7

Art.6 Tipologie, Dimensioni, Caratteristiche costruttive e materiali

1. I Dehors, dal punto di vista strutturale, si distinguono in:
 - a) **Dehors "Aperti"**: quelli costituiti da Arredi di base di cui alla lettera a) dell'art.3 del presente regolamento, da elementi complementari di copertura e/o riparo costituiti da ombrelloni e/o simili, e da elementi accessori di cui alla lettera c) del citato art.3;
 - a 1) le strutture parzialmente chiuse, nel rispetto del presente Regolamento; per dette strutture le chiusure laterali non devono avere altezza superiore a cm160 ed il lembo superiore della copertura, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm220 dal pavimento; l'interstizio residuale dovrà essere di dimensione non inferiore a cm 60 e non potrà essere chiuso in alcun modo;
 - b) **Dehors "Chiusi"**: le strutture completamente chiuse su tutti i lati e collegate all'attività commerciale. Per i Dehors permanenti chiusi, nonché per i locali ad essi collegati, devono essere garantiti i corretti livelli microclimatici anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettromeccaniche.
2. I dehors oggetto del presente Regolamento ubicati, con i criteri di cui all'art.4, potranno avere una estensione massima secondo i criteri definiti dalla ASL,

meglio specificati nell'allegato A, e potranno occupare una superficie non superiore al doppio della superficie netta di pubblico esercizio esistente, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, nonché i beni culturali ivi esistenti, le strutture precarie ricadenti su suolo pubblico non potranno occupare una superficie superiore a mq.80. E' possibile derogare nelle aree pedonali previa valutazione della ASL e del Comando di Polizia Municipale in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.

3. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale si affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato, utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione, la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui.
4. Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione/concessione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
5. Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di seguito indicate; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.
6. Sono comunque fatti salvi i requisiti igienico-sanitari nel rispetto dell'allegato "A" alla deliberazione della G.R. Puglia 4 luglio 2007, n.1077, come modificata dalle successive deliberazioni 4 agosto 2009, n.1497 e 9 maggio 2012, n.891, fatta salva la facoltà della ASL/SIAN di valutare caso per caso singole e specifiche situazioni
7. Le caratteristiche costruttive dei dehors parzialmente chiusi e chiusi e i materiali sono quelli indicati all'art.4.3.1.6.3 comma 2 del Regolamento Edilizio del Comune di Monopoli.

Art.7 Procedura

1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico(o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva autorizzazione/concessione, rilasciata dagli organi competenti (Dirigente VI^A.O.POLIZIA LOCALE se trattasi di autorizzazione a carattere temporaneo – Dirigente II^A.O. se trattasi di concessione permanente) e presentare la DIA/SCIA sanitaria presso la ASL competente

1.a Per i dehors a servizio di attività esistenti nel territorio comunale e situati entro il limite di 10 metri dall'ingresso dell'esercizio, non si applicano le procedure comparative previste dall'art.2 comma 9 del regolamento per l'applicazione della TOSAP

2. Ai fini dell'ottenimento del titolo abilitativo di cui al comma precedente, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza in bollo nei termini di cui all'art.2 comma 1 del Regolamento TOSAP.
La domanda dovrà essere indirizzata alla VI^A.O. POLIZIA LOCALE per i dehors stagionali e comunicata dal richiedente al competente concessionario per la riscossione dei tributi.
3. La domanda dovrà essere indirizzata alla II^ A.O. ATTIVITA' FINANZIARIE ED ECONOMICHE per i dehors continuativi e comunicata dal richiedente al competente concessionario per la riscossione dei tributi, che acquisirà d'ufficio – prima del rilascio del titolo - il parere preventivo del Comando di Polizia Locale.
I termini del procedimento per il rilascio della autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e per il rilascio della concessione in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorsi tali termini l'istanza si intenderà rigettata.
4. Le domande di cui ai commi 2 e 3, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) Dati generali:
 - Generalità complete del richiedente;
 - Codice fiscale o numero di partita IVA,
 - Ubicazione dell'esercizio di somministrazione per il quale viene richiesto il dehors;
 - Dati della licenza di somministrazione relativa all'esercizio pubblico interessato;
 - Indicazione della tipologia di dehors e del periodo di occupazione del suolo pubblico
 - b) Elaborati grafici in quattro copie, a firma di tecnico abilitato, contenenti
 - Planimetria di zona preferibilmente in scala 1:500 o, diversamente, non inferiore alla scala 1:2000;
 - Planimetria in scala 1:100 rappresentante lo stato di fatto dell'area interessata, indicando le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni, quotate dell'installazione proposta, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - Progetto di areazione forzata nei casi di dehors chiusi ai sensi del Reg. CE 852/04 e del regolamento UNI 10339 e successive modifiche ed integrazioni per i vani interclusi;
 - Relazione tecnica descrittiva del progetto di areazione forzata ai sensi del Reg. CE 852/04 e del regolamento UNI 10339 e successive modifiche ed integrazioni per i vani interclusi;
 - DIA/SCIA sanitaria completa degli allegati come preposto dalle leggi vigenti in materia sanitaria;
 - c) Documentazione fotografica(formato minimo 10 x13) a colori del luogo interessato dalla installazione dei de hors;

- d) Relazione tecnica a firma del tecnico progettista, in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, ai fini della conformità del progetto al presente regolamento;
 - e) Documentazione a colori dell'arredo prescelto e campionatura della copertura;
 - f) Nulla-osta del/dei proprietario/i(o del Condominio), qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio
 - g) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio,
 - h) Dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione o DIA a seguito di sub ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività,
 - i) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n.13789(o eventuali deroghe) e la conformità dell'impianto elettrico alle leggi in materia;
 - j) Valutazione di impatto acustico in conformità alle vigenti disposizioni legislative nella sola ipotesi in cui vengono installati impianti rumorosi;
 - k) D.I.A. o permesso di costruire se e laddove richiesti;
 - l) Ulteriore documentazione a corredo richiesta dall'ufficio che cura l'istruttoria ed eventuali Nulla Osta da parte di altri Enti competenti, se e ove richiesti.
5. La concessione per i dehors permanenti, "Aperti" come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera a1, "Chiusi" come definiti dall'art.3 comma 1 lettera b) del presente Regolamento è subordinata al parere del Dirigente della Ripartizione Urbanistica, del Comando di Polizia Locale e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione(SIAN) della ASL competente per territorio, fatti salvi i termini di conclusione del procedimento amministrativo.
6. L'autorizzazione per l'installazione di dehors stagionali è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 360 giorni nell'anno solare, con decorrenza 5 gennaio -31 dicembre di ciascun anno;
7. La concessione per la installazione di dehors continuativi si intende rilasciata per un massimo di nove anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purchè il titolare dell'esercizio commerciale presenti annualmente ed entro trenta giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione di suolo pubblico e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio della stessa.. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla-osta di cui alla lettera f) del comma 4.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione delle strutture di cui al punto 6 l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 8 Rinnovo, Sospensione, Revoca e decadenza della autorizzazione/concessione

1. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della autorizzazione originaria, e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi (ed anche in caso di subentro nell'attività), a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente Regolamento, dopodiché deve essere ripresentata la domanda come previsto dall'art.7. Il rinnovo presuppone il rilascio di una nuova autorizzazione formale ai sensi dell'art.20 del Codice della Strada.
2. In occasione del rinnovo della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante le non mutate condizioni dell'area precedentemente occupate, nonché la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, ed allegando alla stessa documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente. Costituisce, comunque, causa di diniego per il rilascio della autorizzazione, l'esistenza di morosità per il richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni.
3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della autorizzazione, il dirigente dell'area organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, di eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Il Dirigente dell'Area organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla Ripartizione Sviluppo Locale, alla Ripartizione Attività Finanziarie e al Concessionario tenuto ad applicare la TOSAP e gli altri tributi se e come per legge previsti.
4. Il mancato rinnovo annuale della autorizzazione del dehors stagionale, mediante rilascio di formale Provvedimento di Autorizzazione da parte del Dirigente competente, fa decadere il diritto da parte del titolare dell'esercizio al rinnovo della autorizzazione per gli anni successivi, e pertanto dovrà essere ripresentata la domanda come previsto dall'art.7.
5. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la autorizzazione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
6. La autorizzazione/concessione è collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività, l'autorizzazione/concessione decade contestualmente e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

7. Per i dehors permanenti, fermo restando quanto disposto dall'art.7 comma 7 del presente Regolamento, alla scadenza del periodo richiesto e concesso deve essere presentata, almeno 90 giorni prima della scadenza, una nuova istanza di concessione corredata di tutti i documenti previsti dal presente Regolamento.
8. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere obbligatoriamente rimosse durante il periodo di mancato utilizzo.
9. La concessione di suolo pubblico per i dehors può essere revocata secondo quanto stabilito dal Regolamento TOSAP.
10. La concessione può essere, altresì, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) Previa diffida scritta quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) Previa diffida scritta, qualora la mancanza di manutenzione comporti il nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/ le cose e le strutture non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - c) Previa diffida scritta qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause dello stesso disturbo;
 - d) Qualora vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente Regolamento,
 - e) In caso di mancato o moroso pagamento dei tributi dovuti;
 - f) In qualsiasi caso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione sia sopraggiunto o si sia posta in evidenza una ragione di interesse dell'Ente (e/o evento di pubblico interesse).
11. Nei casi previsti dai punti d) e) ed f) del comma precedente, la autorizzazione/concessione in prima istanza può essere immediatamente sospesa.
12. La diffida assegna al titolare dell'esercizio un termine di 10 giorni dalla notifica, per l'adeguamento alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione; successivamente e in difetto si provvederà alla revoca della autorizzazione/concessione;
13. La autorizzazione/concessione di occupazione suolo pubblico per dehors è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - Ogni volta che nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il soggetto preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;

- Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata della struttura e degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture con costi a carico del titolare della autorizzazione/concessione.
14. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il solo rimborso del tributo versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell'interessato, in detrazione ai tributi degli anni successivi.
15. In caso di revoca il soggetto preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione, anche informatica, alla Ripartizione Sviluppo Locale, alla Ripartizione Finanziaria, al Corpo di Polizia Locale e al Concessionario per la riscossione dei tributi.

Art.9 Attività

1. Il Dehors non deve essere adibito ad uso improprio e dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in perfetto stato funzionale, igienico-sanitario, di decoro e di sicurezza. La presentazione della DIA/SCIA sanitaria per i dehors è condizione necessaria per potere effettuare la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande all'interno degli stessi. Per i laboratori artigianali si rimanda alla DGR n.1497/09;
2. Possono presentare DIA/SCIA sanitaria per i dehors soltanto i titolari di pubblici esercizi che siano già in possesso di DIA/SCIA sanitaria per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dell'attività principale.
3. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatto salvo il rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.
4. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, previamente autorizzati dall'Ufficio Pubblica Sicurezza. In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

Art.10 Orario

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico e/o privato devono cessare alle ore 2,00.
2. I piccoli intrattenimenti musicali, salvo diversa autorizzazione, dovranno terminare non oltre le ore 24,00.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con Ordinanza Sindacale.

Art.11 Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione/concessione per i dehors mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico-estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali
3. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per la raccolta differenziata, da prevedere nel progetto;
4. L'eventuale sostituzione di elementi d'arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni;
5. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al comma 1 lettera a) dell'art.3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, ove presente, sulla pedana all'interno dell'apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
6. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno(pena la revoca della autorizzazione/concessione);
7. Allo scadere del termine della autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo, ogni singolo elemento dei dehors; in caso di inadempimento il Corpo di Polizia Locale disporrà la rimozione in danno.
8. Qualsiasi modifica da apportare alle strutture ed elementi di arredo disciplinati dal presente Regolamento, e/o già autorizzate, relativa a forme, dimensioni ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere autorizzata, nei modi disposti dallo stesso Regolamento.
9. La sostituzione delle strutture esistenti sarà possibile solo previo rilascio di nuova autorizzazione/concessione, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

10. La Giunta comunale potrà in ogni momento individuare aree e luoghi in cui vietare l'installazione dei de hors. In tali luoghi ed aree, se presenti de hors già autorizzati, gli stessi dovranno essere rimossi nel termine ordinario di un anno dall'approvazione del suddetto provvedimento, o in un termine minore disposto dall'Amministrazione, purchè ampiamente motivato.

Art.12 Danni e responsabilità

1. La responsabilità penale e civile, anche verso terzi per eventuali danni arrecati sia dalle strutture cosiddette de hors, che dalla loro omessa o cattiva manutenzione restano a carico del titolare della concessione/autorizzazione.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a cura del concessionario dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con spese a carico del titolare del titolo abilitativo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal Presente Regolamento e dalla normativa vigente.

Art.13 Garanzie

1. Prima del rilascio della concessione per i de hors permanenti dovrà essere prodotto dal richiedente atto unilaterale e polizza fideiussoria del valore di Euro 2.500,00(duemilacinquecento/00) a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.
2. Nei casi di rimozione della struttura, qualora la stessa non venga rimossa entro i termini indicati nella concessione o nella richiesta di rimozione disposta dal Comune, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali provvederà il Comune con spese a carico della parte inadempiente e rivalsa sulla polizza fideiussoria.

Art.14 Sanzioni e Misure Ripristinatorie

1. Per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ferme le sanzioni previste da altre norme di legge o regolamento e dal Codice della Strada, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le modalità previste dalla Legge 689/81 e s.m.i.; inoltre saranno adottate misure finalizzate al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Il materiale eventualmente rimosso a cura del Comune sarà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni, scaduto tale termine si provvederà ad acquisirlo al patrimonio dell'Ente previa provvedimento di confisca, secondo il procedimento previsto dalla Legge n.689/1981.
3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni eseguite dal Comune di smontaggio e trasporto, o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

4. Delle suddette operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale

Art.15 Tassa di occupazione aree e canone ricognitorio

1. L'installazione dei dehors su aree pubbliche è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. e di quegli altri tributi se e come per legge previsti.

Art.16 Norme transitorie e finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo e sostituiscono disposizioni di altri regolamenti in contrasto con esse.
2. In fase di prima applicazione, per il solo anno 2013, per i dehors temporanei di cui all'art.6 comma 1 lettere a e a1, non trova applicazione l'art.4 comma 3 lettera m del presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per l'applicazione della Tosap se e laddove non in contrasto
4. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.